



Bruxelles, 6.6.2023
COM(2023) 320 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024 conformemente
all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione fornisce all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico prima della procedura di bilancio dell'esercizio 2024, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹ ("regolamento QFP"). In particolare l'adeguamento tecnico fissa i massimali di spesa a prezzi correnti sulla base del deflatore fisso del 2 % di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP.

Sulla base delle più recenti previsioni economiche², la comunicazione presenta inoltre un calcolo del margine al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in vigore al momento dell'adozione della presente comunicazione.

La comunicazione presenta inoltre gli importi disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), l'adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e gli adeguamenti specifici per programma di cui all'articolo 5 del regolamento QFP.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento QFP, ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua l'adeguamento tecnico del quadro finanziario e ne comunica i risultati all'autorità di bilancio.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, fatti salvi gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

2. TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (ALLEGATO - TABELLE 1-2)

La tabella 1 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE a prezzi 2018 del regolamento QFP adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 11 di tale regolamento.

La tabella 2 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE adeguato a prezzi correnti.

¹ [GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.](#)

² Commissione europea, Previsioni economiche per l'Europa, primavera 2023: [Previsioni economiche per l'Europa. Primavera 2023 \(europa.eu\)](#); https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/european-economic-forecast-spring-2023_en.

Il quadro finanziario espresso in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione è aggiornato in base alle più recenti previsioni economiche. Su tale base l'RNL dell'UE per il 2024 è fissato a 17 697 051 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.1. Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024

Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di impegno per il 2024 ammonta a 185 963 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,05 % dell'RNL. Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento ammonta a 170 543 milioni di EUR a prezzi correnti, pari allo 0,96 % dell'RNL.

Il 1° giugno 2021 è entrata in vigore la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie³. Tale decisione si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è fissato al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, di cui 0,60 punti percentuali rappresentano un aumento temporaneo finalizzato unicamente a coprire tutte le passività derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa⁴.

Per il 2024 ne risulta un margine tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento equivalente a 183 398 milioni di EUR, pari all'1,04 % dell'RNL⁵.

La tabella seguente fornisce informazioni per il periodo 2021-2027 sul margine (in percentuale dell'RNL) tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

In % dell'RNL dell'UE	2021	2022	2023 ⁶	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento	1,18 %	1,12 %	1,03 %	0,96 %	0,94 %	0,92 %	0,91 %	1,01 %
Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie del 2,00 % dell'RNL in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio	0,02 %	0,88 %	0,97 %	1,04 %	1,06 %	1,08 %	1,09 %	0,99 % ⁷

³ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

⁵ Il margine specifico nell'ambito dell'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie corrispondente allo 0,60 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri dipenderà dalle spese autorizzate per il 2024 in relazione alle passività a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dalle corrispondenti risorse proprie per il loro finanziamento.

⁶ Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e i margini per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 non sono oggetto di ulteriori adeguamenti in seguito all'adeguamento tecnico per il 2021 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 18.12.2020 (COM(2020) 848 final)), per il 2022 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2021 (COM(2021)365 final)) e per il 2023 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2022 (COM(2022)266 final)).

⁷ Tale percentuale è calcolata sottraendo la media dei massimali annui del QFP per gli stanziamenti di pagamento per ciascun anno del periodo 2021-2027 (ossia l'1,01 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri) dal massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento, pari al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, massimale applicabile per l'intero periodo 2021-2027.

2.2. Adeguamento del sottomassimale della rubrica 3

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 3 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (primo pilastro della politica agricola comune - PAC) per il periodo 2021-2027 viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro della PAC, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti. L'importo totale del massimale per gli stanziamenti di impegno per la rubrica 3 non cambia.

Il sottomassimale della rubrica 3 è adeguato per la quarta volta⁸ nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2024.

Con i propri piani strategici della PAC presentati a norma del titolo V del regolamento (UE) 2021/2115⁹, gli Stati membri hanno deciso di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale. Il risultato figura nel regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023¹⁰. Tali trasferimenti coprono la riduzione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, e la flessibilità tra i pilastri a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115. Dette modifiche incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per il periodo 2024-2027.

Le variazioni dei prezzi correnti nel sottomassimale della rubrica 3 sono trasformate in prezzi 2018 per adeguare la tabella del quadro finanziario pluriennale, che è espressa a prezzi 2018. A tale scopo il saldo netto dei trasferimenti viene innanzitutto trasformato in prezzi 2018 applicando il deflatore annuale fisso del 2 %. Tale risultato viene poi arrotondato per eccesso al fine di esprimere il sottomassimale adeguato in milioni di euro. L'arrotondamento è necessario per garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese nel bilancio annuale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La lieve differenza che ne risulta non costituisce un margine disponibile, ma discende esclusivamente dall'operazione di arrotondamento. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

La tabella seguente presenta il risultato netto (in milioni di euro) dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 3.

Sottomassimale per il FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2018 (milioni di EUR)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
	- a prezzi correnti -							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	40 925,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	291 091,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2023)	40 368,000	40 639,000	40 693,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	289 091,000
Trasferimenti netti ad oggi	- 557,046	- 618,811	- 825,789					- 2 001,646

⁸ Il primo adeguamento è stato descritto nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2021 (COM(2020)848 final) del 18 dicembre 2020. L'adeguamento per il 2022 è stato descritto nel documento COM(2021) 365 del 4 giugno 2021. Il terzo adeguamento (per il 2023) è stato descritto nel documento COM(2022)266 del 7 giugno 2022.

⁹ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 1).

Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2024)				- 1 046,922	- 1 117,072	- 1 222,773	- 1 396,205	- 4 782,972
Totale dei trasferimenti netti dal pilastro 1 al pilastro 2 rispetto al sottomassimale iniziale	- 557,046	- 618,811	- 825,789	- 1 046,922	- 1 117,072	- 1 222,773	- 1 396,205	- 6 784,618
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	40 367,954	40 638,189	40 692,211	40 602,078	40 664,928	40 690,227	40 650,795	284 306,382
Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti	40 368,000	40 639,000	40 693,000	40 603,000	40 665,000	40 691,000	40 651,000	284 310,000
<i>Differenza di arrotondamento</i>	0,046	0,811	0,789	0,922	0,072	0,773	0,205	3,618
<i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i>	- 557,000	- 618,000	- 825,000	- 1 046,000	- 1 117,000	- 1 222,000	- 1 396,000	- 6 781,000
	- a prezzi del 2018 -							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	38 564,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 594,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2023)	38 040,000	37 544,000	36 857,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	256 752,000
Trasferimenti netti ad oggi	- 524,375	- 571,595	- 747,811					- 1 095,970
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2024)				- 929,637	- 972,478	- 1 043,625	- 1 168,282	- 4 114,022
Totale dei trasferimenti netti dal pilastro 1 al pilastro 2 rispetto al sottomassimale iniziale	- 524,375	- 571,595	- 747,811	- 929,637	- 972,478	- 1 043,625	- 1 168,282	- 5 957,803
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	38 039,625	37 543,405	36 856,189	36 053,363	35 400,522	34 728,375	34 014,718	252 636,197
Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti	38 040,000	37 544,000	36 857,000	36 054,000	35 401,000	34 729,000	34 015,000	252 640,000
<i>Differenza di arrotondamento</i>	0,375	0,595	0,811	0,637	0,478	0,625	0,282	3,803
<i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i>	- 524,000	- 571,000	- 747,000	- 929,000	- 972,000	- 1 043,000	- 1 168,000	- 5 954,000

2.3. Adeguamenti specifici per programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento QFP

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento QFP, la presente comunicazione comprende il calcolo, per l'esercizio 2024, delle dotazioni aggiuntive per i programmi specifici di cui all'allegato II del regolamento QFP e il conseguente adeguamento verso l'alto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento.

Per il 2022 le entrate derivanti dalle ammende (e dai relativi interessi) imposte ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1/2003¹¹ e (CE) n. 139/2004¹² del Consiglio e registrate come entrate di bilancio fino alla fine dell'esercizio ammontano a 363 milioni di EUR¹³ (322 milioni di EUR a prezzi 2018). Tale importo è inferiore alla soglia minima di 1 500 milioni di EUR a prezzi 2018. La soglia minima fornisce pertanto l'entità totale dell'adeguamento per il 2024 a prezzi 2018.

L'adeguamento a prezzi correnti ammonta a 1 690 milioni di EUR dopo l'applicazione del deflatore annuo del 2 % e l'arrotondamento in milioni di euro in linea con le modalità per esprimere i massimali del QFP. Tale importo corrisponde all'adeguamento verso l'alto del massimale globale degli stanziamenti di impegno e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2024.

La ripartizione dell'adeguamento per rubrica e per programma del QFP si basa sulla colonna "Criterio di ripartizione" dell'allegato II del regolamento QFP. Gli

¹¹ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ([G U L 1 del 4.1.2003, pag. 1](#)).

¹² Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") ([G U L 24 del 29.1.2004, pag. 1](#)).

¹³ Sulla base dei conti annuali provvisori per il 2022 (articoli 420 e 424), previa detrazione dell'importo riscosso per l'anno n-1 di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

adeguamenti dei massimali individuali degli stanziamenti di impegno sono arrotondati al milione di euro più vicino¹⁴.

MASSIMALI DI IMPEGNO:	Prezzi correnti	Prezzi 2018
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	614 000 000	545 000 000
Orizzonte Europa	460 500 000	408 750 000
Fondo InvestEU	153 500 000	136 250 000
2b. Resilienza e valori	922 000 000	819 000 000
UE per la salute (EU4Health)	445 703 758	395 912 558
Erasmus+	261 303 758	232 112 557
Europa creativa	92 115 490	81 824 931
Diritti e valori	122 876 994	109 149 954
4. Migrazione e gestione delle frontiere	154 000 000	136 000 000
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	154 000 000	136 000 000
Massimale totale degli impegni:	1 690 000 000	1 500 000 000
MASSIMALI DI PAGAMENTO:	1 690 000 000	1 500 000 000

2.4. Adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Strumento unico di margine

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico include l'importo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Il massimale di pagamento del 2022 era pari a 170 558 milioni di EUR a prezzi correnti. I pagamenti eseguiti nel 2022 ammontano a 168 642 milioni di EUR. A questo importo devono essere aggiunti i riporti dal 2022 al 2023 (1 109 milioni di EUR) in quanto sono considerati eseguiti.

I pagamenti e i riporti relativi agli strumenti speciali (3 087 milioni di EUR) sono esclusi dall'esecuzione in quanto sono considerati superiori ai massimali del QFP conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP. L'esecuzione presa in considerazione per il calcolo dello SMI è pari a 166 664 milioni di EUR.

Il margine residuo al di sotto del massimale dei pagamenti nel 2022 è pari a 4 024 milioni di EUR a prezzi correnti.

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (pagamenti)		
<i>Milioni di EUR</i>		2022
1)	Massimale SP (prezzi 2018) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	157 568,0
2)	Massimale SP (prezzi correnti) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	170 558,0
3	Mobilizzazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (pagamenti (+/-))	0,0

¹⁴ L'importo per la rubrica con la quota più elevata è stabilito come la differenza tra l'adeguamento totale e la somma degli importi per tutte le altre rubriche al fine di evitare discrepanze derivanti dagli arrotondamenti.

(4) = (2) + (3)	MASSIMALE DEL TOTALE DA CONFRONTARE CON L'ESECUZIONE DEL BILANCIO VOTATO	170 558,0
5)	Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato	168 642,1
6)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per l'EGF</i>	22,3
7)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e l'EUSF</i>	18,1
8)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e l'EAR</i>	580,4
9)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la riserva di adeguamento alla Brexit</i>	1 253,2
10)	<i>Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per lo strumento di flessibilità</i>	467,2
(11) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10)	Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per gli strumenti speciali	2 341,3
12)	Riporti dall'anno n all'anno n+1	1 109,2
13)	<i>Riporti dall'anno n all'anno n+1 per l'EGF</i>	0,1
14)	<i>Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la SEAR</i>	700,3
15)	<i>Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la riserva di adeguamento alla Brexit</i>	45,7
(16) = (13) + (14) + (15)	Riporto di strumenti speciali	746,2
17)	Riporti decaduti dall'anno n-1 all'anno n	130,2
18)	<i>Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n EGF</i>	0,0
19)	<i>Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n SEAR</i>	0,0
20)	<i>Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n per la riserva di adeguamento alla Brexit</i>	0,0
(21) = (18) + (19) + (20)	Riporti decaduti di strumenti speciali	0,0
(22) = (5) + (12) - (17)	TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI n + RIPORTO n A n +1 - RIPORTO DECADUTO n-1	169 621,0
(23) = (11) + (16) - (21)	<i>Strumenti speciali: esecuzione totale + riporto - riporto decaduto</i>	3 087,5
(24) = (4) - (22) + (23)	Margine residuo	4 024,4
(25) = (24) arrotondato in milioni	Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (prezzi correnti)	4 024,0
(26) = (25) adeguati ai prezzi 2018 utilizzando il deflatore del 2 % e arrotondato in milioni	Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (prezzi 2018)	3 718,0

L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), a prezzi 2018 corrisponde a 3 718 milioni di EUR. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, il massimale di pagamento nel 2022 è ridotto di tale importo. L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è trasferito in tre parti uguali (1 239,3 milioni di EUR) ai massimali di pagamento degli anni 2025, 2026 e 2027. Risulta pertanto che il massimale complessivo di pagamento per il periodo 2021-2027 a prezzi 2018 rimane invariato.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e il corrispondente adeguamento dei massimali di pagamento è utilizzato il deflatore del 2 %. Il massimale del 2022 a prezzi correnti è pertanto ridotto di 4 024 milioni di EUR e il massimale a prezzi correnti è aumentato di 1 424 milioni di EUR per il 2025, di 1 452 milioni di EUR per il 2026 e di 1 481 milioni di EUR per il 2027. A seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il massimale complessivo di pagamento a prezzi correnti per il periodo 2021-2027 corrisponde a 1 198 906 milioni di EUR.

La tabella seguente illustra in dettaglio l'adeguamento del massimale di pagamento risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Adeguamento dei massimali dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) <i>(milioni di EUR)</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Massimale di pagamento iniziale (allegato I del regolamento (CE) 2020/2093)								
Prezzi 2018	156 557	154 822	149 936	149 936	149 936	149 936	149 936	1 061 058
Prezzi correnti	166 140	167 585	165 542	168 853	172 230	175 674	179 187	1 195 211
Massimale dei pagamenti modificato da ultimo (art. 7 adeguamento COM(2022) 80 del 28 gennaio 2022),								
Prezzi 2018	156 557	156 322	149 936	149 936	149 936	149 936	149 936	1 062 558
prezzi correnti	166 140	169 209	165 542	168 853	172 230	175 674	179 187	1 196 835
<i>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2021</i>								
<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)</i>	- 2 492	1 246	1 246					0
<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)</i>	- 2 644	1 349	1 376					81
Massimale di pagamento adeguato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2023)								
Prezzi 2018	154 067	157 568	151 182	149 936	149 936	149 936	149 936	1 062 558
prezzi correnti	163 496	170 558	166 918	168 853	172 230	175 674	179 187	1 196 916
Massimale dei pagamenti modificato da ultimo (Adeguamento tecnico per il 2023 COM(2022)266 del 7 giugno 2022),								
prezzi 2018	154 067	157 568	152 682	149 936	149 936	149 936	149 936	1 064 058
prezzi correnti	163 496	170 558	168 575	168 853	172 230	175 674	179 187	1 198 573
<i>Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2022</i>								
<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)</i>		- 3 718			1 239,3	1 239,3	1 239,3	0,0
<i>adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)</i>		- 4 024			1 424,0	1 452,0	1 481,0	333,0
Massimale di pagamento adeguato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2024)								
prezzi 2018	154 067	153 850	152 682	149 936	151 175	151 175	151 175	1 064 058
prezzi correnti	163 496	166 534	168 575	168 853	173 654	177 126	180 668	1 198 906

La tabella seguente illustra in dettaglio l'applicazione degli importi massimi di adeguamento annuale nel periodo 2025-2027 conformemente all'articolo 11, paragrafo 3. Gli storni previsti per il 2025, 2026 e 2027 sono in linea con gli importi massimi fissati in tale articolo.

Limite dell'adeguamento (articolo 11, paragrafo 3) <i>(milioni di EUR)</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - limite dell'adeguamento (prezzi 2018)					8 000	13 000	15 000
Adeguamenti del massimale di pagamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), ad oggi (prezzi 2018)					1 239	1 239	1 239
Residuo al di sotto del limite (prezzi 2018)					6 761	11 761	13 761
Residuo al di sotto del limite (prezzi correnti)					7 766	13 779	16 445

3. STRUMENTI SPECIALI

Sono disponibili strumenti speciali al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tali strumenti servono a garantire una risposta rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti e a fornire, entro certi limiti stabiliti nel regolamento QFP, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

3.1. Strumenti speciali tematici

3.1.1. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)¹⁵ può essere mobilitato fino a un importo massimo di 186 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 209,5 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2024¹⁶. Gli importi inutilizzati dell'esercizio precedente non possono essere riportati.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale del FEG e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2022.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - impegni								
<i>Milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annuali a prezzi 2018	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	1 302,0
Importi annuali a prezzi correnti	197,4	201,3	205,4	209,5	213,7	217,9	222,3	1 467,4
Mobilitazione annuale	24,0	28,0						52,1
<i>Importi decaduti</i>	<i>173,4</i>	<i>173,3</i>						346,6

3.1.2. Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

Conformemente all'articolo 9 del regolamento QFP, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) può essere mobilitata fino a un importo massimo di 1 200 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 1 351,4 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2024. Qualsiasi quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale della SEAR e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2022.

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) - impegni								
<i>Milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annuali a prezzi 2018	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	8 400,0
Importi annuali a prezzi correnti	1 273,5	1 298,9	1 324,9	1 351,4	1 378,4	1 406,0	1 434,1	9 467,2
Ripporto dall'esercizio precedente	48,0	40,8	-					
Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)	-	-	-					
Mobilitazione annuale	1 280,7	1 339,7						2 620,4
Ripporto all'esercizio successivo	40,8	-						
<i>Importi decaduti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

¹⁶ Conformemente al regolamento QFP, la conversione si basa sul deflatore annuo fisso del 2 %. Il risultato a prezzi correnti è espresso in milioni e arrotondato a tre cifre decimali. Si tratta di un approccio orizzontale applicabile a tutti gli strumenti speciali.

3.1.3. Riserva di adeguamento alla Brexit

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP, la riserva di adeguamento alla Brexit può essere mobilitata subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente per un importo totale massimo di 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018 o 5 470,4 milioni di EUR a prezzi correnti durante il periodo 2021-2025.

Il profilo degli importi annuali per la riserva di adeguamento alla Brexit è stabilito nel pertinente atto di base¹⁷. La tabella seguente illustra in dettaglio il profilo annuale di assegnazione dell'importo globale degli stanziamenti di impegno e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2022¹⁸.

Riserva di adeguamento alla Brexit - impegni								
<i>Milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annuali a prezzi 2018	1 600,0	1 200,0	1 200,0		1 000,0			5 000,0
Importi annuali a prezzi correnti	1 697,9	1 298,9	1 324,9		1 148,7			5 470,4
Mobilizzazione annuale	1 697,9	1 298,9						2 996,9

3.2. Strumenti speciali non tematici

3.2.1. Strumento unico di margine

3.2.1.1. Importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP, la Commissione deve calcolare e comunicare, nell'ambito dell'adeguamento tecnico annuale del QFP, l'importo degli stanziamenti di impegno disponibili a titolo dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Tale importo è calcolato per la prima volta nella presente comunicazione.

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP prevede che i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 siano resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2022 al 2027.

Nel bilancio annuale definitivo dell'UE per il 2022, il margine disponibile al di sotto del massimale di impegno ammonta a 705,4 milioni di EUR a prezzi correnti. Gli impegni relativi agli strumenti speciali (compresa la mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c)) non sono presi in considerazione in quanto sono iscritti in bilancio oltre i limiti dei massimali del QFP conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento QFP.

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

¹⁸ In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1), gli Stati membri sono stati autorizzati a trasferire volontariamente la totalità o parte degli importi della loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri, l'importo totale da trasferire dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 2,1 miliardi di EUR.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dell'adeguamento tecnico è utilizzato il deflatore del 2 % annuo. L'importo del margine residuo del 2022 da rendere disponibile per il 2023 corrisponde a 705,4 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2022 ovvero a 719,5 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2023. Nel caso in cui non venga utilizzato nel 2023, lo SMI nel 2024 sarà pari a 733,9 milioni di EUR (a prezzi correnti nel 2024).

La tabella indica i dettagli del calcolo dello SMI proveniente dal 2022.

		SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - proveniente dal 2022
		<i>Mio EUR, prezzi correnti</i>
1)	Massimale SI 2022 (al 31.12.2022)	179 765,000
2)	Totale stanziamenti autorizzati bilancio 2022	182 227,188
(3)= (4)+(5)+(6)+ +(7)+(8)+(9)	<i>dei quali destinati agli strumenti speciali:</i>	3 167,613
4)	<i>SEAR (Fondo di solidarietà dell'Unione europea + Riserva per aiuti d'emergenza)</i>	1 298,919
5)	<i>Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione</i>	201,332
6)	<i>Riserva di adeguamento alla Brexit</i>	1 298,919
7)	<i>Strumento di flessibilità</i>	368,443
8)	<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), mobilitato nel 2022 (al netto della compensazione effettuata nel 2022)</i>	-
9)	<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) mobilitato nel 2022</i>	-
(10)= (1)-(2)+(3)	SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), 2022 (prezzi correnti)	705,426
11)	<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (prezzi 2018)</i>	664,738
(12) = (10)*1,02	SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2023 (prezzi correnti)	719,534
(13)= (12)*1,02	SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2024 (prezzi correnti)	733,925

La tabella seguente indica i dettagli delle disponibilità e dell'uso dello SMI dal 2021:

<i>Milioni di EUR</i>	2021	2022	2023
Margine per gli impegni disponibile a fine esercizio (confermato dall'adeguamento tecnico annuale)	628,966	705,426	
SMI annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) disponibile		641,545	1 373,910
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021</i>		641,545	654,376
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022</i>			719,534
Utilizzo annuale dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)		0,000	280,000
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021</i>		0,000	280,000
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022</i>			
SMI residuo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), a fine anno		641,545	1 093,910
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021</i>		641,545	374,376
<i>SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022</i>			719,534

3.2.1.2. *Importi massimi totali in impegni e pagamenti che possono essere mobilitati nell'ambito dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).*

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è pari allo 0,04 % dell'RNL dell'UE, ossia a 7 078,8 milioni di EUR nel 2024.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è pari allo 0,03 % dell'RNL dell'UE, ossia a 5 309,1 milioni di EUR nel 2024.

3.2.2. Strumento di flessibilità

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, lo strumento di flessibilità può essere mobilitato fino a un importo annuale massimo di 915 milioni di EUR a prezzi 2018, ovvero 1 030,4 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2024. Qualsiasi quota degli importi annuali non utilizzati dei due esercizi precedenti può essere riportata.

La tabella seguente illustra in dettaglio le disponibilità annuali dello strumento di flessibilità e, per conoscenza, la mobilitazione in stanziamenti di impegno fino al bilancio del 2023 adottato il 23 novembre 2022¹⁹.

Strumento di flessibilità								
<i>Milioni di EUR</i>								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importi annuali a prezzi 2018	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	6 405,0
Importi annuali a prezzi correnti	971,0	990,4	1 010,2	1 030,4	1 051,0	1 072,1	1 093,5	7 218,7
Riporto dall'esercizio precedente	-	208,6	830,6					
Mobilitazione annuale	762,4	368,4	1 235,7					2 366,6
Riporto all'esercizio successivo	208,6	830,6						
<i>Importi decaduti</i>	-	-						

Il calendario dei pagamenti delle mobilitazioni dello strumento di flessibilità fino al bilancio adottato per il 2023, e anche degli importi delle esposizioni in essere derivanti da mobilitazioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è illustrato nella tabella seguente.

Strumento di flessibilità - profilo dei pagamenti (prezzi correnti)								
<i>Milioni di EUR</i>								
<i>Origine della mobilitazione</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
QFP 2014-2020	583,0	207,1	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	912,3
2021	703,5	40,9	10,3	7,6	0,0	0,0	0,0	762,4
2022		219,2	62,7	49,8	36,7			368,4
2023			752,9	279,0	120,6	83,2		1 235,7
Totale	1 286,6	467,2	948,1	336,4	157,3	83,2		3 278,9

4. TABELLA RIASSUNTIVA E CONCLUSIONI

Le tabelle seguenti riassumono le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario pluriennale in base all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 5 e

¹⁹ GU L 52 del 23.2.2023, pag. 1.

all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento QFP, a prezzi correnti e a prezzi 2018 come indicati nella presente comunicazione.

Mio EUR, prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale				614				614
2. Coesione, resilienza e valori				922				922
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori				922				922
3. Risorse naturali e ambiente								0
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti				- 1 046	- 1 117	- 1 222	- 1 396	- 4 781
4. Migrazione e gestione delle frontiere				154				154
5. Sicurezza e difesa								0
6. Vicinato e resto del mondo								0
7. Pubblica amministrazione europea								0
di cui: spese amministrative delle istituzioni								0
Totale modifiche degli stanziamenti di impegno	0	0	0	1 690	0	0	0	1 690
Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento	0	- 4 024	0	1 690	1 424	1 452	1 481	2 023

Mio EUR, prezzi 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale				545				545
2. Coesione, resilienza e valori				819				819
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori				819				819
3. Risorse naturali e ambiente								0
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti				- 929	- 972	- 1 043	- 1 168	- 4 112
4. Migrazione e gestione delle frontiere				136				136
5. Sicurezza e difesa								0
6. Vicinato e resto del mondo								0
7. Pubblica amministrazione europea								0
di cui: spese amministrative delle istituzioni								0
Totale modifiche degli stanziamenti di impegno	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento	0	- 3 718	0	1 500	1 239	1 239	1 239	1 500